

ALLEGATO 1

Maggiorazione dei corrispettivi tariffari per penalizzazione (inquinanti principali).

Secondo quanto previsto dall'art.22 del TICS, per gli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, confermate da seconda determinazione analitica, è applicata una penale nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa.

Il calcolo della penale avviene secondo la seguente formula:

$Penale_p = \mu_p * Td_{ind}^{ATO} * V_p$, dove μ_p rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione determinato come segue:

$$\mu_p = \max\left\{0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}}\right\} * m_{COD} + \max\left\{0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}}\right\} * m_{SST} + \max\left\{0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}}\right\} * m_N + \max\left\{0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}}\right\} * m_P + \max\left\{0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}}\right\} * m_V$$

- $COD_{aut,p}, SST_{aut,p}, N_{aut,p}, P_{aut,p}, V_{aut,p}$: sono le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del refluo p-esimo;
- $m_{COD}, m_{SST}, m_N, m_P$: sono i coefficienti di maggiorazione fissati pari ai valori standard contenuti nella tabella di cui all'art. 19.2 del TICS, come di seguito riportata:

Parametro	Valore (%)
m_{COD}	52
m_{SST}	28
m_N	15
m_P	5

Il coefficiente di maggiorazione m_V è posto pari a 0;

Ai fine del calcolo della maggiorazione dei corrispettivi sarà considerata la media delle rilevazioni degli inquinanti principali oltre i limiti autorizzati.

Nel caso di superamento dei parametri principali inquinanti, l'intervallo di tempo che deve intercorrere fra il primo e il secondo accertamento, previsto dall'art. 22 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICS) e s.m.i., quale verifica delle condizioni finalizzate all'eventuale applicazione della penale, e l'accertamento finale che attesta il rientro nei limiti previsti dalla normativa, è identificato secondo l'intervallo di tempo previsto dal programma di campionamento di routine del gestore. Il gestore ha, comunque, facoltà di eseguire, anche a breve termine, tutte le verifiche analitiche finalizzate a verificare la sussistenza di condizioni di scarico che potrebbero pregiudicare la funzionalità del depuratore recettore.

Sarà, inoltre, facoltà del gestore valutare se considerare le determinazioni analitiche in regime di autocontrollo per l'attestazione del rientro nei limiti di scarico.

Ai fine del calcolo della tariffa TICS saranno considerate tutte le rilevazioni eseguite nell'anno di

fatturazione incluse le rilevazioni che hanno evidenziato una concentrazione degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;

L'elemento di penalizzazione come sopra calcolato cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati;

ADDENDUM AL REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AUTORIZZATE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

tra

Il Gestore X, c.f. e p.iva _____, con sede in _____, _____, n. __, in persona del Direttore Generale/Legale Rappresentante *pro tempore*, ..., PEC _____, di seguito denominata anche "Gestore";

e

_____, c.f. _____ e p.iva _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. _____, PEC _____, di seguito denominata anche "Utente";

premesse che

- Il Gestore, giusta deliberazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione n. reg. 4 del 16.04.2019, è gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Il Gestore, in forza di quanto indicato alla precedente lettera a) e per quanto qui d'interesse, gestisce i sistemi di fognatura e depurazione anche nel Comune di ...;
- con AUA n. ... del ... (di seguito "Autorizzazione") la Regione Veneto/Provincia ha autorizzato l'Utente alla realizzazione e alla messa in esercizio dell'impianto sito in Via ... n°..., a ...;
- a mente e nei limiti dell'Autorizzazione, l'Utente è altresì abilitato allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria gestita dal Gestore;
- l'anzidetta Autorizzazione, che l'Utente dichiara essere già nella sua disponibilità e, dunque, di conoscere, forma parte integrante ed essenziale del contratto, come pure il Regolamento di fognatura e depurazione approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione di seguito denominato anche "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (www.atobacchiglione.it/enti-gestori), la Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dal Consiglio di dal Consiglio di Bacino Bacchiglione (www.atobacchiglione.it/enti-gestori), che l'Utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver letto, di conoscere e di accettare integralmente l'Allegato Tecnico prodotto dal Gestore;
- Il Gestore e l'Utente, attraverso il presente Contratto, intendono regolamentare in maniera puntuale e dettagliata i reciproci rapporti, siccome discendenti dall'Autorizzazione ed inerenti allo scarico da parte dell'Utente delle acque reflue industriali nella rete fognaria gestita dal Gestore.

Date tali Premesse, che formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto, come pure gli Allegati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Definizioni.

- Ai fini dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Contratto valgono le definizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nella Delibera ARERA del 29 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;
- In particolare, ai fini e agli effetti del presente Contratto, per "acque reflue industriali" si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 2. Oggetto.

- Il presente Contratto ha per oggetto l'erogazione, da parte del Gestore, del servizio di fognatura (raccolta e allontanamento), depurazione e scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'area in cui l'Utente svolge la propria attività commerciale o di produzione di beni ed immesse nella rete fognaria gestita dal Gestore, giusta l'autorizzazione in premessa richiamata;

2. Il Gestore eroga il servizio di cui al precedente comma 1 secondo le modalità e gli standard di qualità previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dal Consiglio di Bacino Bacchiglione.

Art. 3. Durata del Contratto.

1. Il presente Contratto sarà efficace dalla data di sua sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna parte potrà dare a mezzo raccomandata a.r. o PEC 30 giorni prima della scadenza;
2. Il presente Contratto si risolverà, in ogni caso, alla scadenza dell'Autorizzazione, salvo che l'Utente presenti tempestiva domanda di rinnovo della predetta Autorizzazione. Nel qual caso, ossia in presenza di una tempestiva domanda di rinnovo, il meccanismo di rinnovo tacito, siccome descritto al precedente comma 1, opererà sino al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione;
3. La sospensione o la revoca dell'Autorizzazione nei casi stabiliti dalla legge e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in ogni caso, costituiscono – rispettivamente – condizione sospensiva e risolutiva del presente Contratto.

Art. 4. Obblighi dell'Utente.

1. L'Utente si obbliga a rispettare integralmente il Regolamento del Servizio Idrico Integrato in premessa richiamato, compresi i suoi allegati, le norme tecniche e gestionali di attuazione e successive modifiche e integrazioni. A tal fine l'Utente prende atto che tale Regolamento potrà subire delle modifiche, che accetta sin d'ora, qualora ciò sia imposto da leggi, provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti ovvero, qualora, ricorrano oggettive esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio oggetto del presente Contratto;
2. L'Utente si obbliga inoltre:
 - a) ad immettere nella rete fognaria esclusivamente acque reflue industriali conformi al Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed ai valori limite fissati nell'Autorizzazione;
 - b) ad eseguire lo scarico nel rispetto di tutte le prescrizioni richiamate nella suddetta Autorizzazione, nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione e negli ulteriori provvedimenti adottati dal Gestore e dalle competenti Autorità in applicazione della legge o del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
3. L'Utente si obbliga, altresì, a rispettare:
 - a) la portata istantanea massima ammessa
 - b) il volume orario massimo ammesso
 - c) il volume giornaliero massimo ammessodi acque reflue in fognatura e le altre prescrizioni relative alla portata media ed istantanea, ai tempi ed agli orari di effettuazione dello scarico stabilite nell'Autorizzazione e nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione. Tali limiti costituiscono "determinazione dell'entità della somministrazione" ai sensi dell'art. 1560, comma 1, C.C. ed escludono l'applicabilità al presente Contratto del secondo comma del medesimo articolo.
4. L'Utente si obbliga a conformarsi alle disposizioni di chiusura o di sospensione o di limitazione dello scarico, ai limiti di emissione qualitativi e quantitativi diversi da quelli riportati nell'Autorizzazione, nonché alle prescrizioni speciali impartite dal Gestore e dalle competenti Autorità ad integrazione o modificazione di quelle contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nell'autorizzazione, anche in ipotesi di necessità ed urgenza e, particolarmente:
 - a) qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni interessate o all'impianto di trattamento;
 - b) al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle competenti Autorità. L'Utente si obbliga, altresì, a conformarsi alle prescrizioni speciali impartite dal Gestore e dalle competenti Autorità ad integrazione o modificazione di quelle contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nell'Autorizzazione;
5. Qualora l'Utente non rispetti le disposizioni di chiusura o di sospensione di cui al precedente comma 4, è facoltà del Gestore procedere alla sospensione fisica dello scarico mediante l'inserimento di palloni otturatori o altri sistemi analoghi, previa diffida ad ottemperare con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni;
6. Sono a carico dell'Utente la manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento alla rete fognaria gestita dal Gestore, ubicate in proprietà privata. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento di tali opere per quanto riguarda il deflusso dei propri scarichi, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale e risponde integralmente di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche

che dovesse derivare da carente controllo del deflusso degli scarichi e dell'impermeabilità dei condotti, da carente manutenzione e pulizia, da mancata riparazione, da uso difforme dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato rispetto alle norme dettate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare i rigurgiti causati dalla pressione in fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che si potranno verificare per tali situazioni;

7. È facoltà del Gestore imporre all'Utente l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine, trascorso il quale il Gestore provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi;
8. L'Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Gestore il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico installati ai sensi dell'art. 6 del presente Contratto e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. L'Utente ha, altresì, l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il loro funzionamento, nonché di assicurare con continuità il corretto funzionamento di tali strumenti di controllo e di comunicare immediatamente al Gestore gli interventi adottati al fine di ripristinarne prontamente il funzionamento. Sarà facoltà del Gestore richiedere l'interruzione immediata dello scarico in pubblica fognatura;
9. L'Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Gestore il mancato o anomalo funzionamento degli eventuali impianti di pretrattamento e qualsiasi situazione, anche accidentale, che possa determinare una modificazione delle caratteristiche delle acque reflue immesse nella rete fognaria e possa, di conseguenza, incidere sul processo di depurazione. Sarà facoltà del Gestore richiedere l'interruzione immediata del processo depurativo e dello scarico in pubblica fognatura.

Art. 5. Corrispettivo e modalità di pagamento.

1. Per i servizi di fognatura e depurazione delle proprie acque reflue industriali, l'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore la tariffa di fognatura e depurazione industriale, adottata in attuazione del Titolo 4 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i. e della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacchiglione n. 17 del 13/12/2018 e s.m.i. – ed adeguata periodicamente in funzione dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
2. Il Gestore emette fattura per il corrispettivo dovuto con periodicità annuale e si riserva la facoltà di emettere acconti, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano la materia;
3. La qualità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura, che sarà utilizzata per la fatturazione, è determinata ai sensi dell'art. 28 del Titolo 6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i. Il valore dei parametri utilizzati per la tariffa verrà trasmesso, dopo ogni prelievo, dal Gestore all'Utente, che avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione delle analisi. A tal fine è riconosciuta all'Utente la facoltà di presenziare a tutte le fasi del controllo (inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi), nonché l'ulteriore facoltà, qualora l'Utente ne faccia richiesta, di ricevere una porzione del campione prelevato dal Gestore e di effettuare sullo stesso un'analisi presso un laboratorio di sua fiducia, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 28 del Titolo 6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;
4. Il volume delle acque reflue industriali scaricate in fognatura, che sarà utilizzato per la fatturazione, è determinato ai sensi dell'art. 27 del Titolo 6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;
5. Nel caso in cui non sia presente il misuratore di portata sullo scarico, si terrà conto - ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione - del quantitativo di acqua fornito, prelevato o comunque accumulato dall'Utente. Se l'approvvigionamento avviene mediante fonti diverse e/o aggiuntive rispetto al pubblico acquedotto o se lo scarico è dotato di misuratore di portata, l'Utente è tenuto a denunciare al Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di acque prelevate o comunque accumulate nell'anno solare precedente (mediante derivazione, pozzo, serbatoio, cisterna o altri mezzi) e quelle scaricate. In ogni caso su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a spese dell'Utente, idonei strumenti di misura, approvati dal Gestore e sigillati dopo la verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio, ai quali il Gestore potrà sempre accedere;
6. Se a fronte della richiesta del Gestore di interrompere lo scarico secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 8 e 9, del presente Contratto, l'Utente omette di eseguire la richiesta di interruzione, ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, si terrà conto del volume massimo di scarico autorizzato (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso risulti superiore al quantitativo autorizzato allo scarico) rapportato all'effettiva durata del mancato funzionamento degli strumenti di misura.

Art. 6. Controlli.

1. Il Gestore provvede, attraverso propri incaricati, ad un adeguato servizio di controllo della conformità dello scarico dell'Utente rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi fissati dall'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, anche mediante l'installazione di strumenti di controllo automatici e/o telecontrollati;
2. L'Utente si impegna a consentire al personale del Gestore, incaricato di effettuare il controllo, l'ingresso immediato nel proprio stabilimento a semplice richiesta e l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico e nei quali avviene l'approvvigionamento idrico, nonché a fornire le informazioni richieste, che il Gestore ha l'obbligo di non divulgare e di gestire nel rispetto Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
3. Le spese relative all'effettuazione dei controlli delle acque reflue effettuati in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, anche al fine della determinazione della futura tariffa di fognatura e depurazione, sono poste a carico dell'Utente.

Art. 7. Condizioni risolutive o sospensive del Contratto.

1. In caso di violazione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o di norme regolamentari e/o delle prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione e nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore, a seconda della gravità della violazione, è legittimata all'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione del servizio, di revoca del servizio, di chiusura dello scarico, di risoluzione del presente Contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno;
2. In ogni caso il superamento dei limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nelle norme regolamentari e/o nell'Autorizzazione e/o nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione costituiscono inadempimento "di notevole importanza" ex art. 1564 C.C e legittimano il Gestore a considerare il presente Contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno;
3. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 18 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e, comunque, il Gestore è tenuto ad applicare la disciplina regolatoria ARERA ratione temporis vigente;
4. In caso di inadempimento da parte dell'Utente, tale da comportare - ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 - la sospensione ovvero la risoluzione del presente Contratto, il Gestore sarà altresì legittimato a darne comunicazione alle competenti Autorità, affinché valutino - queste ultime - l'opportunità di assumere (o meno) eventuali provvedimenti di sospensione ovvero di revoca dell'Autorizzazione;
5. A seguito della risoluzione del Contratto l'Utente ha diritto di stipulare un nuovo Contratto, con priorità rispetto ad altre ed eventuali richieste formulate da terzi non utenti del Gestore, ove la relativa domanda sia presentata entro e non oltre sei mesi dalla data di intervenuta risoluzione del Contratto.

Art. 8. Maggiorazione dei corrispettivi tariffari per penalizzazione (inquinanti principali).

1. Secondo quanto previsto dall'art.22 del TICSÌ, per gli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, confermate da seconda determinazione analitica, è applicata una penale nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa.
2. Il calcolo della penale avviene secondo la seguente formula:

$Penale_p = \mu_p * Td_{ind}^{ATO} * V_p$, dove μ_p rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione determinato come segue:

$$\mu_p = \max \left\{ 0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}} \right\} * m_{COD} + \max \left\{ 0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}} \right\} * m_{SST} + \max \left\{ 0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}} \right\} * m_N + \max \left\{ 0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}} \right\} * m_P + \max \left\{ 0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}} \right\} * m_V$$

- $COD_{aut,p}, SST_{aut,p}, N_{aut,p}, P_{aut,p}, V_{aut,p}$: sono le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del refluo p-esimo;
- $m_{COD}, m_{SST}, m_N, m_P$: sono i coefficienti di maggiorazione fissati pari ai valori standard contenuti nella tabella di cui all'art. 19.2 del TICSÌ, come di seguito riportata:

Parametro	Valore (%)
m_{COD}	52
m_{SST}	28
m_N	15
m_P	5

Il coefficiente di maggiorazione m_V è posto pari a 0;

Ai fine del calcolo della maggiorazione dei corrispettivi sarà considerata la media delle rilevazioni degli inquinanti principali oltre i limiti autorizzati.

Nel caso di superamento dei parametri principali inquinanti, l'intervallo di tempo che deve intercorrere fra il primo e il secondo accertamento, previsto dall'art. 22 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i., quale verifica delle condizioni finalizzate all'eventuale applicazione della penale, e l'accertamento finale che attesta il rientro nei limiti previsti dalla normativa, è identificato secondo l'intervallo di tempo previsto dal programma di campionamento di routine del gestore. Il gestore ha, comunque, facoltà di eseguire, anche a breve termine, tutte le verifiche analitiche finalizzate a verificare la sussistenza di condizioni di scarico che potrebbero pregiudicare la funzionalità del depuratore recettore.

Sarà, inoltre, facoltà del gestore valutare se considerare le determinazioni analitiche in regime di autocontrollo per l'attestazione del rientro nei limiti di scarico.

Ai fine del calcolo della tariffa TICSI saranno considerate tutte le rilevazioni eseguite nell'anno di fatturazione incluse le rilevazioni che hanno evidenziato una concentrazione degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;

3. L'elemento di penalizzazione come sopra calcolato cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati;

Art. 9. Recesso.

1. L'Utente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, con anticipo di un mese da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

Art. 10. Clausole Finali.

1. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare il presente Contratto, qualora ciò sia imposto da:
 - a) sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;
 - b) sopravvenute modifiche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o della Carta del Servizio Idrico Integrato;
 - c) da provvedimenti di Pubbliche Autorità od altri soggetti competenti.
2. Nel corso del rapporto contrattuale la tariffa riportata all'art. 5 del presente Contratto potrà - in presenza di giustificati motivi (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, sopravvenute disposizioni di legge o regolamento, provvedimenti di Pubbliche Autorità od altri soggetti competenti, esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio) - essere modificata dal Gestore e l'Utente ne sarà tenuto al pagamento.
3. L'invio delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e contrattuali, di cui ai precedenti commi 1 e 2, sarà effettuato - con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'applicazione della variazione - ove possibile in forma elettronica al domicilio digitale dell'Utente ovvero in forma cartacea con raccomandata a.r. all'indirizzo (sede legale) dell'Utente, specificando che in assenza di espresso rifiuto dell'Utente la variazione si intenderà accettata e che l'Utente, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di recedere dal Contratto prima della data prevista per l'applicazione della variazione.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3, è onere dell'Utente informare il Gestore di eventuali variazioni del domicilio digitale e/o di indirizzo.

Art. 11. Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie.

1. Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto, si applica quanto previsto dall'art 23 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

, li _____

**L'Utente/Il Legale Rappresentante
PER ACCETTAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, C.C., L'Utente dichiara espressamente di accettare incondizionatamente i seguenti articoli del presente Contratto: art. 4 (Obblighi dell'Utente), art. 5 (Corrispettivo, modalità di pagamento), art. 6 (Controlli); art. 7 (Condizioni risolutive o sospensive del contratto); art. 8 (Penali contrattuali), art. 10 (Clausole Finali) e art. 11 (Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie).

, li _____

**L'Utente/Il Legale Rappresentante
PER ACCETTAZIONE**
